



CRITERI PER L'ACCESSO AI PRESTITI SULL'ONORE



A – RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L. 285/1997, art. 4**

La L. 285/1997 “*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza*” nel disciplinare i servizi di sostegno alla relazione genitori-figli e di contrasto alla povertà e alla violenza prevede azioni di sostegno al minore e ai componenti della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale.

- **L. 328/2000, art. 16, comma 4**

La “*Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali*” prevede che, nell’ambito degli interventi indirizzati a sostenere le responsabilità individuali a familiari, i Comuni possono concedere, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, “prestiti sull’onore”, consistenti in finanziamenti a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.

B – CHE COS’E’ IL PRESTITO SULL’ONORE?

E’ un prestito di denaro, senza interessi, a carico del beneficiario.

Chi richiede il prestito restituisce solo le rate equivalenti alla somma ottenuta a prestito, mentre il Comune di Bergamo, utilizzando fondi comunali, si fa carico del pagamento anticipato degli interessi.

Obiettivo dell’intervento è quello di sostenere genitori, temporaneamente in difficoltà, a far fronte ai propri impegni di maternità e paternità.

Il prestito viene concesso per realizzare progetti di spesa che riguardano le varie esigenze di famiglia, in primo luogo per i figli, quali spese sanitarie, l’acquisto di parte dell’arredo familiare, ecc.

L’ammontare di ogni prestito non può superare la somma di € 5.000,00, restituibili in un massimo di 36 mesi.

C – FINALITA’ DEL PRESTITO SULL’ONORE

L’intervento “prestiti sull’onore” prevede da parte dell’Ente Pubblico la possibilità di realizzare interventi di supporto economico a situazioni familiari e personali che, pur presentando difficoltà contingenti a far fronte ad impegni di maternità/paternità e più complessivamente di responsabilità familiari, non sono tali da entrare o permanere in un circuito di tipo assistenziale.

Tale sostegno si identifica sostanzialmente nella concessione del prestito, a tasso zero, che fonda il patto di restituzione non solo su garanzie certe di carattere economico, ma anche su accordi che assegnano valore fondamentale all'impegno etico di restituzione, assunto dal richiedente.

D – DESTINATARI

Il "prestito sull'onore" può essere concesso a:

- gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza;
- giovani coppie con figli (con particolare attenzione ai bambini da 0 e 6 anni) in difficoltà economica per l'acquisto dell'arredo familiare, per far fronte alle spese di primo impianto dell'alloggio, spese sanitarie, ecc.;
- famiglie con un solo genitore con i figli minori, in particolari momenti di difficoltà legati a problemi di carattere economico connessi alla separazione, divorzio, morte del coniuge, ecc.;
- famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica.

E – CRITERI D'ACCESSO

Le famiglie interessate al prestito devono presentare una situazione economica e sociale tale da garantire la restituzione.

Requisiti per accedere al prestito sono:

- il reddito: si ritiene opportuno fissare un limite minimo e un limite massimo di reddito, facendo riferimento all'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare (situazione economica equivalente), che non deve essere inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 16.000,00.
- le motivazioni: situazioni in cui vi sia necessità di utilizzare il prestito per il superamento di un problema contingente inerente l'alloggio, il lavoro, la formazione, la qualificazione professionale, la disponibilità di mezzi di trasporto, le spese legali, le spese sanitarie, le spese legate alla nascita di un figlio e ogni altra situazione che, a giudizio dell'operatore referente, possa essere determinante per il raggiungimento dell'autonomia, con particolare riguardo all'esercizio degli impegni genitoriali.

I prestiti non possono essere comunque concessi per rate per mutui bancari o ipotecari; rate di prestiti bancari o per debiti di altra natura; spese per sanzioni pecuniarie.

Le condizioni per richiedere il prestito sono, pertanto, le seguenti:

- 1) essere residenti nel Comune di Bergamo;
- 2) avere una situazione economica equivalente (indicatore I.S.E.E.) del nucleo familiare, determinata ai sensi del D. Lgs. 109/98 e ss.mm.ii., non inferiori a € 8.000,00 e non superiori a € 16.000,00.

F – PROCEDURA PER LA RICHIESTA

Le domande di prestito vengono presentate presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Bergamo - Sportello Contributi - via S. Lazzaro, 3.

Le domande consistono in una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni previste, sulla base della modulistica appositamente predisposta.

Il richiedente dovrà inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva unica attestante le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 109/98 e successive modifiche integrative.

Per l'individuazione nel nucleo familiare e per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le modalità previste dalla normativa vigente.

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- quantificazione e motivazione del prestito con relativo preventivo di spesa, fattura o ricevuta fiscale;
- impegno da parte del beneficiario a rimborsare la quota capitale del prestito nei termini stabiliti;
- dichiarazione dello stato di gravidanza (in caso di figli nati).

L'ufficio Sportello Contributi cura l'istruttoria della richiesta. In caso di insufficienza del budget finanziario stanziato annualmente, l'Amministrazione comunale si riserva di stilare una graduatoria riconoscendo priorità ai nuclei con le caratteristiche di seguito riportate:

- redditi più bassi;
- nuclei mono-parentali;
- nuclei familiari con presenza di handicappati o anziani non autosufficienti;
- nuclei particolarmente numerosi (si considerano tali quelli con più di due figli minori);
- nuclei con gestanti in difficoltà.

G – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PRESTITO

Il prestito è erogato da una Banca convenzionata con il Comune, i relativi interessi sono a carico del Comune stesso.

Entità del prestito: l'importo deve essere fissato entro il limite minimo di € 500,00 e quello massimo di € 5.000,00 e concordato fra le parti contraenti, fatte salve le garanzie relative alla possibilità di restituzione del prestito.

Il rimborso del prestito deve prevedere delle rate fisse mensili a carico del destinatario riferite al capitale, e uniche soluzioni anticipate riferite agli interessi a carico del Comune.

Il Comune concorda nella convenzione con l'Istituto di credito un periodo massimo in cui deve avvenire la restituzione del debito (*entro 36 mesi*), salvaguardando la possibilità che esso venga concesso in tempi brevi.

In caso di mancato pagamento di una o più rate di restituzione del prestito, la Banca avviserà tempestivamente il Comune che, effettuata una verifica della situazione, valuterà se avviare la procedura di rivalsa o se realizzare altri interventi.

Il Settore Servizi Sociali, sulla base dell'accertamento della situazione socio-economico del nucleo, in particolare delle circostanze e degli eventi sopraggiunti dopo la concessione del prestito che hanno determinato una situazione di difficoltà finanziaria, valuterà la possibilità di attivare un progetto di sostegno economico della famiglia beneficiaria del prestito, tenuto conto dei "Criteri di assistenza economica a favore degli utenti dei servizi sociali comunali", per quanto applicabili, adottati con deliberazione di consiglio comunale n. 281/35357 p.g. del 31/12/1988.

H - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Settore Servizi Sociali provvede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii., e alla verifica sull'effettivo utilizzo del prestito erogato per le finalità per le quali è stato concesso.

I – DECADENZA

La mancata rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione accertata, nonché l'utilizzo difforme del prestito, determinano la decadenza del diritto al beneficio. Pertanto l'Amministrazione comunale potrà procedere al recupero delle somme erogate compresi gli interessi legali già versati.